



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2009 - serie generale «Approvazione del piano terapeutico AIFA (template) che sostituisce le Note AIFA 30 e 30-bis, di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"»;

Vista la determinazione del 27 luglio 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 recante la sospensione del precedente provvedimento datato 7 luglio 2009 ed avente ad oggetto «Aggiornamento del piano terapeutico per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30bis)»;

Considerato il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 5 e 6 maggio 2009 (verbale n. 68) in base al quale il testo della prima condizione clinica «Trattamento della neutropenia febbrile da chemioterapia (filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim)» deve intendersi condizione clinica comprensiva anche della profilassi, mantenendo in tal modo a carico del SSN anche il trattamento preventivo (profilassi) della neutropenia febbrile da chemioterapia;

Considerata la necessita' di aggiornare il «Piano terapeutico Aifa per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30 bis)», di cui all'allegato 1 della determinazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2009 - serie generale;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dei giorni 27 e 28 luglio 2010;

Determina:

Art. 1

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il «Piano terapeutico Aifa per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30 bis)», di cui all'allegato 1 della determinazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2009 Gazzetta Ufficiale - serie generale.

Art. 2

La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: Rasi

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico


**PIANO TERAPEUTICO AIFA  
PER PRESCRIZIONE DI FATTORI  
DI CRESCITA GRANULOCITARI (ex Nota 30 e 30 bis)**

Centro prescrittore _____	
Medico prescrittore (nome e cognome) _____	
Tel. _____	e-mail _____

Paziente (nome e cognome) _____	
Data di nascita _____	sesto M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Codice fiscale _____	
Residente a _____	Tel. _____
Regione _____	
ASL di residenza _____	Prov. _____
Medico di Medicina Generale _____	

**La prescrizione di fattori di crescita granulocitari , originatori e biosimilari, è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche (barrare la casella corrispondente alla condizione clinica del paziente)**

- Trattamento della neutropenia febbrile da chemioterapia**  
(filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim)
- Neutropenia congenita**  
(filgrastim)
- Trapianto di midollo osseo**  
(filgrastim, lenograstim)
- Mobilizzazione di cellule staminali periferiche**  
(filgrastim, lenograstim)
- Neutropenia HIV correlata o correlata ai farmaci antiretrovirali** in pazienti pluritrattati che necessitino di farmaci ad azione neutropenizzante  
(filgrastim)



Farmaco prescritto:		
<input type="checkbox"/> Filgrastim	<input type="checkbox"/> Lenograstim	<input type="checkbox"/> Pegfilgrastim
Dosaggio: _____	Durata prevista del trattamento: _____	
<input type="checkbox"/> Prima prescrizione	<input type="checkbox"/> prosecuzione della cura	

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Timbro e firma del clinico prescrittore

10A13527

DETERMINAZIONE 2 novembre 2010.

**Riclassificazione del regime di fornitura dei medicinali contenenti finasteride al dosaggio da 1 mg.** (Determinazione n. 1899/2010).

## IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti i decreti con i quali le società titolari delle specialità medicinali sono state autorizzate all'immissione in commercio dei medicinali indicati;

